

1A 1S-SPCC CG 8



c_g674 - Città di Pinerolo
001 - CITTA' DI PINEROLO
- REGISTRO UFFICIALE -
Prot. N° 0060406 - 25/10/2017 -
INGRESSO
Classifiche: 02.01.03

Al Presidente del Consiglio Comunale

Allegati N° 0

* 7 3 0 2 T 8 Z G 6 0 L *

**Mozione relativa alla modifica
della legge Regionale 17 febbraio 2010, n°3
(norme in materia di edilizia sociale)**

Il sottoscritto Gualtiero Caffaratto, consigliere comunale, presenta la seguente mozione e chiede che venga inserita nell' o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a Pinerolo come in tutti i Comuni della provincia di Torino in particolare, gli uffici preposti sono quotidianamente chiamati a fornire risposte alle numerose situazioni di emergenza, urgenza e disagio legate al problema della casa provenienti da un sempre maggior numero di cittadini italiani;

PRESO ATTO che, ad oggi, la Regione Piemonte non ha ancora provveduto a modificare la normativa vigente in materia di assegnazione di alloggi di edilizia sociale;

RITENUTO UTILE, al fine di eliminare elementi di ingiustizia sociale e genesi di malcontento, intervenire -fatto salvo il coordinamento con le altre norme vigenti in materia- sul testo regionale vigente e avente ad oggetto norme in materia di edilizia sociale (l.r. n° 3/2010) con lo scopo di fornire strumenti legali utili a rispondere alle mutate esigenze del contesto socio economico comportanti importanti bisogni ed aspettative da parte delle famiglie italiane in tema di emergenza abitativa;

IMPEGNA LA GIUNTA ED IL SINDACO

Ad attivarsi presso il competente Assessorato regionale ed il Consiglio regionale affinchè vengano apportate le seguenti modifiche alla l.r. n° 3/2010:

- "Dopo la lettera **c)** del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 17 febbraio 2010, n° 3 e s.m.i. è aggiunta la seguente lettera: **c bis)** non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati sul territorio nazionale o all'estero";
- Dopo la lettera **i)** del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i. è aggiunta la seguente lettera: **l)** non essere titolare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00 (diconsi venticinquemila/00), ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa o per quella dei membri del nucleo famigliare.".

Il sottoscritto Consigliere comunale danno atto che le suseposte proposte di modifica non originano alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale o comunale.

Gualtiero Caffaratto